



## *Il Commissario straordinario delegato*

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2010

### PROCEDURA PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE DI AVVALIMENTO TRA IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO E L'ENTE AVVALSO (Punto 2.4 del Regolamento di avvalimento)

Emanata l'ordinanza di avvalimento si procede alla stipula della convenzione che regola i rapporti tra Commissario ed Ente avvalso per la realizzazione dell'intervento oggetto dell'avvalimento e ne individua i rispettivi obblighi e compiti.

#### ***Facsimile***

Lo schema della convenzione è scaricabile dalla sezione "Modulistica" del sito web del Commissario ([http://www.adbarno.it/comm\\_rischio\\_idro/testo\\_commis.php?id=8](http://www.adbarno.it/comm_rischio_idro/testo_commis.php?id=8)).

Il modello può essere adattato tanto al caso di avvalimento con contemporaneo accantonamento dell'intero importo di attuazione dell'intervento, tanto a quello con accantonamento iniziale limitato al finanziamento della progettazione.

#### ***Compilazione e revisione della bozza di convenzione***

Il responsabile unico del procedimento provvede ad adattare lo schema e a compilare la bozza della convenzione.

Per evitare fastidiose rielaborazioni del testo al momento della firma è consigliabile sottoporre la bozza all'esame dell'Ufficio del Commissario inviandola per email al dott. Giacomo Lovecchio, che ne è il coordinatore, al quale è comunque opportuno rivolgersi anche in caso di dubbi nel corso della compilazione ([http://www.adbarno.it/comm\\_rischio\\_idro/testo\\_commis.php?id=9](http://www.adbarno.it/comm_rischio_idro/testo_commis.php?id=9)).

#### ***Firma e invio della convenzione***

La convenzione, così condivisa, è sottoscritta dal soggetto abilitato a rappresentare l'Ente avvalso ed è fatta pervenire in doppio originale al Commissario, che provvederà a restituire all'Ente avvalso una copia datata e firmata a sua volta.

#### ***Conservazione agli atti dell'Ente avvalso***

L'Ente avvalso è tenuto a conservare l'originale della convenzione per il tempo previsto dalla normativa vigente e comunque per un periodo non inferiore a dieci anni a decorrere dalla data di pagamento della rata di saldo dei lavori.